Codice di condotta per i fornitori

Insieme alla conformità

Dicembre 2023

Along with you

A. Introduzione

Il Gruppo LIVISTO è consapevole delle proprie responsabilità sociali e ambientali e intende garantire una gestione aziendale imperniata su legalità, ecologia e responsabilità sociale. LIVISTO si impegna a promuovere la sostenibilità, sia in termini di pratiche commerciali che di prodotti. L'integrità dei fornitori di LIVISTO è un presupposto essenziale per conseguire tutto questo. LIVISTO si aspetta pertanto che anche i fornitori soddisfino tutti i requisiti legali ed etici pertinenti e si attengano alle norme ambientali, sociali e di governance aziendale (ESG) riconosciute.

Il presente Codice di condotta per i fornitori riassume i requisiti che LIVISTO si aspetta dai propri fornitori e quelli relativi alle pratiche di approvvigionamento responsabile. Ciò consente a LIVISTO di adempiere agli obblighi previsti dalla legge tedesca in materia di due diligence nella catena di fornitura e, di conseguenza, di garantire l'individuazione, la correzione e la prevenzione di eventuali rischi in relazione a diritti umani e ambiente nella propria catena di fornitura.

B. Principi e ambito di applicazione

Il presente Codice di condotta per i fornitori si basa sui principi riconosciuti a livello internazionale contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, nei Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani, nelle Linee Guida dell'OCSE destinate alle Imprese Multinazionali, nei principi fondamentali del lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e nel Global Compact delle Nazioni Unite.

LIVISTO si impegna a rispettare i principi delineati nel presente Codice e rende i propri fornitori responsabili del rispetto e dell'attuazione di tali principi nella stessa misura. Inoltre, LIVISTO esige che i propri fornitori rendano anche i rispettivi fornitori e prestatori di servizi, che direttamente o indirettamente forniscono prodotti o servizi per LIVISTO (collettivamente indicati con i "subfornitori"), responsabili del rispetto di questi principi o di principi analoghi. I fornitori devono inoltrare i requisiti del presente Codice ai propri subfornitori in forma idonea e adottare le misure legalmente previste per l'attuazione nella propria catena di fornitura.

C. Requisiti per i fornitori

I requisiti per i fornitori sono definiti in modo più dettagliato nelle pagine seguenti e sono suddivisi per capitoli.

Capitolo 1 Diritti umani e condizioni di lavoro eque

1. Divieto di ricorso a lavoro minorile

Il lavoro minorile è severamente vietato e non viene accettato in nessun caso. È fatto divieto al fornitore di impiegare bambini al di sotto dell'età legale di assunzione nel paese in questione o nella giurisdizione applicabile. Nei casi in cui non è prevista un'età minima per l'assunzione, il fornitore non deve impiegare bambini di età inferiore ai 15 anni. I lavoratori di età inferiore ai 18 anni devono svolgere l'attività lavorativa solo in conformità ai requisiti di legge, ad es. per quanto riguarda l'orario di lavoro e le condizioni vigenti nel paese in questione.

2. Divieto di ricorso al lavoro forzato, alla schiavitù moderna e alla tratta di esseri umani

Tutto il lavoro deve essere volontario. Il fornitore non deve ricorrere al lavoro forzato, alla servitù o al lavoro involontario. Prima di iniziare il rapporto di lavoro, tutti i dipendenti devono ricevere documenti di lavoro liberamente concordati, scritti in una lingua a loro comprensibile e che rispettino i loro diritti legali e contrattuali. I dipendenti devono poter mantenere il controllo sui propri documenti di identità.

La libertà dei lavoratori non deve essere compromessa dal datore di lavoro. Il fornitore è responsabile del pagamento della totalità degli onorari e delle spese sostenuti nel corso del rapporto di lavoro. Sono vietate le punizioni e la coercizione di natura fisica e psicologica. Le linee guida e le procedure disciplinari devono essere chiaramente definite e comunicate ai dipendenti.

3. Equa retribuzione e orario di lavoro

Il fornitore è tenuto a rispettare le leggi nazionali e le norme industriali vincolanti in materia di orario di lavoro, straordinari, salari e stipendi, nonché degli altri benefit. Il fornitore deve garantire che le ore di lavoro straordinario siano prestate volontariamente. L'orario di lavoro e la retribuzione dei dipendenti devono essere registrati.

Il fornitore deve pagare i propri dipendenti in modo puntuale, regolare e integrale nella valuta legale del paese di impiego, e deve comunicare loro in modo chiaro e comprensibile i principi secondo cui sono pagati. È vietato trattenere importi da salari e stipendi come misura disciplinare, a meno che ciò non sia consentito dalla legge locale. Laddove il salario minimo non sia sufficiente a garantire al lavoratore la possibilità di soddisfare le proprie necessità essenziali, il salario corrisposto deve essere superiore al salario minimo legale. Se non esistono norme di legge nel paese in questione, la retribuzione deve essere stabilita in modo che possa coprire le necessità di base in conformità alla Convenzione dell'OIL sulla fissazione del salario minimo (n. 131).

4. Divieto di discriminazione

I fornitori devono promuovere diversità, uguaglianza e inclusione. Il fornitore è tenuto a promuovere un ambiente di lavoro rispettoso. È fatto divieto al fornitore di discriminare e tollerare discriminazioni sulla base del genere o dell'identità di genere, della razza, del colore della pelle, della religione, dell'età, della disabilità, dell'orientamento sessuale, dell'origine nazionale, della casta, dello stato civile o della maternità, dell'affiliazione politica, dell'appartenenza sindacale, della nazionalità, dell'origine sociale o etica ovvero di qualsiasi altra caratteristica tutelata dalla legge.

Deve essere adottata una politica di pari opportunità per quanto riguarda l'assunzione, l'impiego, la retribuzione e la concessione di altri benefit, nonché per le questioni relative a promozioni, licenziamenti e pensionamenti. Non deve essere praticata né tollerata alcuna forma di abuso psicologico, fisico, sessuale o verbale, di intimidazione, di comportamento minaccioso o di molestia. La privacy dei dipendenti va rispettata.

LIVISTO non tollera il mobbing, sotto forma di ostilità sistematica e ripetuta nei confronti di un individuo, quali la vittimizzazione e l'ostracismo di tale individuo con l'obiettivo o la conseguenza di turbare, avvilire o escludere tale persona dall'ambiente di lavoro. LIVISTO si oppone fermamente a qualsiasi forma di trattamento inaccettabile dei dipendenti, in particolare le molestie sessuali o verbali.



5. Libertà di associazione e negoziazione collettiva dei salari

I fornitori devono rispettare il diritto dei dipendenti alla libertà di associazione e di riunione. I dipendenti o i loro rappresentanti devono avere la possibilità di riunirsi, organizzarsi e comunicare apertamente con la direzione aziendale in merito alle condizioni di lavoro. Il fornitore prende atto che le trattative salariali collettive devono avvenire conformemente alle leggi locali applicabili.

6. Salute e sicurezza sul posto di lavoro

LIVISTO esige che i propri fornitori attuino una politica di salute e sicurezza sul posto di lavoro conforme agli standard più elevati. Il fornitore è tenuto a rispettare sul luogo di lavoro le disposizioni applicabili in materia di salute e sicurezza e a garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre al fine di preservare la salute dei dipendenti, tutelare i soggetti terzi e prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali.

Nello specifico, i dipendenti devono avere accesso a una quantità sufficiente di acqua potabile, nonché disporre di un'illuminazione, un riscaldamento/raffreddamento e una ventilazione adeguati, servizi igienico-sanitari e dispositivi di protezione individuale sufficienti. Tutti i dipendenti devono ricevere una formazione regolare e adeguata su questioni riguardanti la salute, la sicurezza, la prevenzione degli infortuni e delle emergenze sul posto di lavoro. L'eventuale sistemazione fornita ai dipendenti deve soddisfare i requisiti di base.

7. Diritti alla terra

I fornitori devono rispettare i diritti alla terra, compresi i diritti collettivi e tradizionali delle donne, delle popolazioni indigene e delle comunità locali interessate dalle loro attività e dalle loro pratiche di approvvigionamento.

8. Addetti alla sicurezza

Il fornitore non può utilizzare addetti alla sicurezza privati o pubblici per proteggere la propria attività se, a causa della mancanza di istruzioni o di controllo da parte del fornitore stesso, vi è il rischio che il ricorso a tali addetti alla sicurezza violi il divieto di tortura e di trattamenti crudeli, disumani o degradanti, o che vengano pregiudicati la vita o il corpo, o che venga compromessa la libertà di associazione e di appartenenza sindacale.

Quando si incaricano gli addetti alla sicurezza di proteggere un progetto o un sito, si devono adottare misure atte a ridurre al minimo il rischio di violazioni dei diritti umani.

Capitolo 2 Pratiche commerciali etiche

1. Prevenzione della corruzione

LIVISTO esige dai propri fornitori il rispetto delle norme di legge in materia di lotta alla corruzione. Il fornitore si impegna a svolgere la propria attività commerciale in modo etico e in conformità a tutte le norme e i regolamenti applicabili. Non deve promettere né concedere alcun beneficio al fine di influenzare indebitamente le azioni o di ottenere un vantaggio illecito. Tutte le attività commerciali del fornitore devono essere documentate nei libri contabili in conformità alle disposizioni di legge.

2. Concorrenza leale

Il fornitore è tenuto a rispettare le leggi vigenti in materia di concorrenza e antitrust. In particolare, deve astenersi da accordi e pratiche concordate che abbiano come fine o come effetto impedire, limitare o alterare la concorrenza.

3. Prevenzione del riciclaggio di denaro

È fatto obbligo al fornitore di rispettare le leggi e i regolamenti applicabili in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Il fornitore deve tenere registri finanziari e redigere dichiarazioni in conformità alle leggi e agli standard internazionali.

4. Tutela dei dati

Al momento della raccolta, dell'archiviazione, dell'elaborazione e della trasmissione dei dati personali, il fornitore deve attenersi alle leggi nazionali vigenti nel rispettivo paese in materia di protezione dei dati e di sicurezza delle informazioni, nonché ai requisiti ufficiali.



5. Regolamenti doganali e per le esportazioni

LIVISTO si aspetta che i propri fornitori verifichino attentamente e rispettino le disposizioni vigenti in materia di commercio estero. In particolare, il fornitore è tenuto a non violare alcun embargo.

Capitolo 3 Ambiente

1. Tutela dell'ambiente

Il fornitore si impegna a tutelare l'ambiente e a svolgere le proprie attività in modo ecologicamente responsabile. Ciò si applica in particolare alla conservazione delle risorse, alla riduzione delle emissioni e al rispetto della legislazione applicabile in materia di tutela ambientale. Il fornitore deve adottare misure adeguate e trasparenti per garantire la tutela dell'ambiente. A questo proposito, i fornitori sono invitati ad adottare gli standard tecnici più recenti al fine di massimizzare l'efficienza delle risorse.

2. Riduzione dell'impatto ambientale

Per quanto possibile, il fornitore è tenuto a ridurre le proprie emissioni in linea con i più recenti progressi tecnologici. I rifiuti devono essere evitati oppure riciclati, ove possibile. Vanno utilizzati materiali riciclabili.

Al momento dello sviluppo di prodotti e servizi il fornitore deve cercare di garantire la massima economia possibile nel proprio consumo di energia e di risorse naturali. Il fornitore deve cercare di trovare soluzioni efficaci dal punto di vista dei costi al fine di migliorare l'efficienza energetica e ridurre al minimo il consumo di energia. Se possibile vanno utilizzate risorse rinnovabili.

Il fornitore è tenuto a valutare e a ottimizzare l'impronta di carbonio delle proprie attività commerciali e dei propri prodotti. Deve fare in modo di non provocare contaminazione del suolo nociva, inquinamento idrico, inquinamento atmosferico, emissioni acustiche nocive né consumo eccessivo di acqua con conseguenze negative sulla salute delle persone, sul loro accesso all'acqua potabile o ai servizi igienico-sanitari o che incidano in modo significativo e negativo sulle risorse naturali necessarie per la conservazione e la produzione degli alimenti.

3. Manipolazione di sostanze pericolose

Il fornitore è tenuto a etichettare, monitorare e controllare i materiali, i prodotti chimici e le sostanze pericolosi e garantire che vengano manipolati, trasportati, stoccati, riciclati e smaltiti in modo sicuro. I dipendenti in posizioni chiave devono conoscere le pratiche di sicurezza per i prodotti e devono essere appositamente formati. I fornitori non devono produrre e utilizzare inquinanti organici persistenti (POP) e sono tenuti a manipolare, raccogliere, stoccare e smaltire questi POP nel rispetto dell’ambiente. I rifiuti pericolosi devono essere manipolati e smaltiti in modo idoneo e in conformità alle leggi locali, nazionali e internazionali.

4. Conservazione delle risorse naturali

Il fornitore non deve sottrarre, in violazione di leggi legittime, terre, foreste né acque il cui utilizzo è fondamentale per il sostentamento delle persone. Deve astenersi dal provocare alterazioni dannose del suolo, inquinamento dell'acqua e dell'aria, emissioni acustiche e consumo eccessivo di acqua se ciò danneggia la salute umana, compromette in modo significativo la base naturale per la produzione di alimenti oppure impedisce oppure ostacola l'accesso all'acqua potabile sicura e ai servizi igienico-sanitari.



Capitolo 4 Attuazione

1. Obblighi

Il fornitore accetta il presente Codice ovvero dimostra di disporre di regole interne che soddisfano almeno lo stesso standard. In ogni caso, l'osservanza del Codice o delle corrispondenti norme interne costituisce un obbligo contrattuale sostanziale. Il fornitore è tenuto a comunicare le regole del Codice di condotta ai dipendenti e a disporre di un sistema adeguato per monitorare e garantire il rispetto delle regole. Le parti convengono che il rispetto del presente Codice di condotta costituisce un obbligo contrattuale sostanziale. Il presente Codice di condotta non è destinato a sostituirsi alle leggi e ai regolamenti dei Paesi in cui il fornitore opera. Ciò include le norme internazionali in materia di anticorruzione come il Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti e il Bribery Act del Regno Unito, ove applicabile.

2. Gestione qualificata

Al momento della selezione e della collaborazione con i propri fornitori, LIVISTO attribuisce importanza al fatto che essi adottino attivamente una gestione della qualità, una gestione ambientale, una gestione energetica, nonché una gestione della salute e della sicurezza sul lavoro o gestioni equivalenti.

3. Audit

LIVISTO, all’occorrenza, ha il diritto di richiedere ai fornitori le informazioni necessarie per la debita attuazione dei contenuti del presente Codice o delle corrispondenti norme interne. LIVISTO si riserva il diritto di verificarne caso per caso il rispetto da parte del fornitore.

4. Denuncia di irregolarità e gestione dei reclami

Il fornitore è tenuto a comunicare a LIVISTO eventuali violazioni del presente Codice. LIVISTO ha istituito una procedura di reclamo a disposizione di tutti, attraverso la quale è possibile inviare informazioni relative alle violazioni. Per ulteriori informazioni visitare il sito web ufficiale di LIVISTO all'indirizzo www.livisto.de o www.report-tvh.com.

Il fornitore è tenuto a istituire una propria procedura di reclamo. Qualora riceva informazioni plausibili che facciano pensare a potenziali violazioni del presente Codice, deve comunicarle immediatamente a LIVISTO.

È fatto obbligo al fornitore di comunicare le procedure di reclamo al proprio personale e di formarlo regolarmente. È severamente vietata qualsiasi forma di ritorsione nei confronti dei lavoratori che sollevano tali questioni in buona fede.

5. Diritto di sospensione o di risoluzione

Se le norme del presente Codice non vengono rispettate, LIVISTO si riserva il diritto di richiedere misure correttive e, se necessario, di risolvere la collaborazione.

In caso di violazioni ripetute o gravi, LIVISTO ha il diritto di sospendere o risolvere il rapporto commerciale con il fornitore. Prima di tale risoluzione, LIVISTO è tenuta a comunicare tale intenzione e a fissare un termine adeguato per porre rimedio alla violazione oppure, se ciò non è possibile entro un termine adeguato, per ridurre al minimo la violazione stessa.

Se l'inadempienza è dovuta a dolo o a negligenza grave da parte del fornitore e se LIVISTO non ritenga ragionevole continuare il rapporto commerciale, tenendo conto di tutte le circostanze del caso LIVISTO ha il diritto di risolvere il rapporto commerciale senza preavviso.